

(N. 231)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1949

Modifica dei requisiti per l'ammissione
dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656, concernente l'ordinamento dell'Istituto di guerra marittima, e l'articolo 63 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, stabiliscono che i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima dopo che abbiano compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Ora nel 1947 si ravvisò la necessità, in base ad esigenze segnalate dallo Stato Maggiore della Marina, di istituire presso l'Istituto in

parola due corsi: uno di carattere didattico per capitani di corvetta che non avessero ancora compiuto il cennato periodo minimo di comando navale e l'altro, da svolgersi con il consueto metodo collaborativo, per capitani di vascello o di fregata anziani che avessero già compiuto il comando navale previsto per il grado rispettivo.

Si rende, pertanto, necessario un provvedimento che sancisca la suindicata deroga alle citate disposizioni legislative.

A tali intendimenti risponde l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.